

Allegato "A" al repertorio n. 19.493/9.042

## STATUTO

### Titolo 1

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

##### Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una Societa' per Azioni denominata  
"AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.P.A."  
con acronimo "AMSC SpA"
2. La societa' e' a capitale interamente pubblico e svolge esclusivamente le attivita' ed i servizi indicati all'art.4 del presente statuto, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali e di controllo analogo, secondo il modello della societa' "in house providing". L'attivita' operativa della societa' e' svolta principalmente a vantaggio dei soci.
3. Gli Enti Pubblici soci esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici mediante l'approvazione, con cadenza annuale ed in sede di assemblea, degli indirizzi relativi ai servizi pubblici gestiti dalla societa' a favore degli stessi, salvo l'adozione, in caso di esigenze sopravvenute, di indirizzi dettagliati rispetto a specifici interventi.
4. Ai fini della verifica periodica delle direttive di cui al comma precedente, l'Organo Amministrativo provvede a redigere ed ad inviare ai soci un'apposita relazione semestrale, nella quale si evidenzia lo stato di attuazione degli indirizzi assegnati.

##### Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Gallarate, essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali ed estere, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

##### Art. 3 - Durata

La durata della Società e' stabilita al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); l'Assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare la proroga della Società o l'anticipato scioglimento.

##### Art. 4 - Oggetto

1.- La Società, anche in continuazione dell'attività svolta dall'Azienda Speciale AMSC, ha per oggetto la gestione di servizi pubblici a favore del Comune di Gallarate o altri Comuni o Enti Pubblici soci o non soci, ed in particolare dei seguenti servizi:

- a1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, imbottigliamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;
- a2) esercizio di fognature; gestione degli impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;
- b) - servizi energetici;
  - b1) produzione, trasporto, approvvigionamento, distribuzione e vendita gas;



b2) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita nelle forme consentite dalla legge, di energia elettrica comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi;

b3) gestione del calore, anche a mezzo di reti;

b4) promozione del risparmio energetico;

c) servizi di igiene urbana;

c1) gestione dei rifiuti solidi urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti e dei residui riutilizzabili, compresa la raccolta differenziata e la loro commercializzazione;

c2) progettazione, attuazione e gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti citati;

c3) altri servizi di igiene ambientale, collaterali ed affini a quelli indicati nelle precedenti lettere, fra cui lo spazzamento delle strade e piazze e lo sgombero neve;

c4) spazzamento e sgombero neve di aree in genere, per conto di terzi;

d) servizi integrati di mobilità:

d1) gestione dei servizi di trasporto collettivo di linea e non di linea;

d2) gestione della sosta di autoveicoli;

d3) trasporto alunni;

e) servizi vari;

e1) esercizio di farmacie;

e2) gestione di piscine ed impianti sportivi;


e3) consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico, idrico e delle analisi di laboratorio;

e4) consulenza, assistenza e servizi in campo ambientale connessi alla difesa del suolo ed alla tutela delle acque, di falda e di superficie, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;

2. - La Società può provvedere all'esercizio di ogni altro servizio e attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma che siano ad essa affidate dal Comune di Gallarate o da altri enti pubblici, quali: produzione e distribuzione del freddo, installazione ed esercizio di reti telematiche, assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiature degli utenti; manutenzione degli automezzi della Società e di altri Enti.

3. - La Società provvede alla progettazione e costruzione degli impianti energetici, idrici, e di smaltimento dei rifiuti direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto nonché alla costruzione degli impianti stessi, anche per conto terzi, con finalità imprenditoriali.

4. - Nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per la società a totale capitale pubblico soggette a controllo analogo secondo il modello delle società "in house providing", la Società opera per le attività descritte ai



predetti commi 1 e 2 senza limiti territoriali come pure gestisce le stesse con affidamento da parte dei Comuni non soci e partecipa a gare indette in Italia e all'estero. Il fatturato complessivo della società deve comunque essere effettuato in misura superiore all'ottanta per cento nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici ai soci. La produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. Si applicano le norme di legge in caso di mancato rispetto del detto limite.

5. - Nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette a controllo analogo secondo il modello della società "in house providing", la Società può, previa deliberazione dell'assemblea dei Soci, partecipare direttamente e indirettamente ad enti, società, consorzi o società consortili aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, ovvero promuoverne la costituzione, purché nel rispetto dell'art.2361 del codice civile. Le partecipazioni che la società può assumere in altre società si intendono consentite nei limiti della disciplina applicabile avendo riguardo alla natura di società a controllo pubblico o, secondo i casi, in relazione al regime di affidamento diretto secondo i criteri e nel rispetto dei presupposti relativi alle società cosiddette "in house".

6. - Nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette a controllo analogo secondo il modello delle società "in house providing", la Società può compiere, sia in Italia che all'estero, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od opportune per la realizzazione dell'oggetto sociale nonché le attività di ricerca connesse a quest'ultimo. La Società può pertanto assumere mutui e finanziamenti, nonché prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere, anche reali, a favore di terzi per garantire finanziamenti, mutui e qualsiasi obbligazione propria o di società appartenenti al proprio gruppo.

7. - Per l'affidamento di servizi da parte di Enti pubblici; la Società può partecipare a gare o comunque stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge.

#### Titolo II

#### CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

##### Art.5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale di EURO 3.360.000,00 (tremilionitrecentosessantamila virgola zero zero), rappresentato da n. 480.000 (quattrocentoottantamila) azioni ordinarie del valore nominale di EURO 7,00 (sette



virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

#### Art.6 - Partecipazione

1. Il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Gallarate e da altri enti pubblici, fermo restando il vincolo della proprietà in capo al predetto Comune superiore al 51% (cinquantuno per cento) delle azioni.

2. La modificazione della percentuale di cui al comma 1 del presente articolo deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Comunale di Gallarate.

3. l'annotazione nel libro dei soci del trasferimento di azioni che comporti violazione del divieto di cui sopra deve essere rifiutata per la parte eccedente la percentuale stabilita. In nessun caso possono essere esercitati per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra indicata il diritto di voto e gli altri diritti sociali.

4. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, ai sensi dell'art.2441 1° comma del Codice Civile può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la maggiorazione di cui all'art.2441 5° comma del Codice Civile.


#### Art.7 - Trasferimenti e prelazione

1. Possono essere soci della società soltanto Enti Pubblici.

2. Il trasferimento delle azioni ha efficacia di fronte alla società solamente se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei Soci.

3. La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso dell'Organo Amministrativo, il quale è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e ad esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata mediante raccomandata A/R con l'indicazione del cessionario. Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione adeguatamente motivata sulla base di obiettive ragioni che facciano ritenere inopportuno il trasferimento all'aspirante cessionario indicato, fermo restando, ai sensi dell'art. 2355 bis, 2° comma del Codice Civile, a carico della società o degli altri soci, l'obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante.

4. I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare comunicazione dell'offerta all'Organo Amministrativo con raccomandata A/R, specificando l'identità dell'Ente pubblico o degli Enti pubblici terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. L'Organo



Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 giorni dal ricevimento. I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma presente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, ove possibile, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo lettera raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute.

5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

6. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della società è subordinata a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo ed all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, da parte del Comune di Gallarate, della percentuale di azioni indicata nel comma 1 dell'art.6 del presente Statuto.

7. In caso di trasferimento di azioni a favore del Comune di Gallarate non devono essere osservate le prescrizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

8. La prelazione ed il gradimento vanno comunque conciliati con la necessità che il trasferimento delle azioni avvenga nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

#### Art. 8 - Azioni - Obbligazioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

2. La qualità di azionista comporta di per sé piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.

3. La società può emettere prestiti obbligazionari e non convertibili.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 29 del presente statuto. Il prestito, se convertibile, deve essere offerto in sottoscrizione agli azionisti in proporzione alle azioni possedute, escludendo dal computo le azioni proprie, concedendo loro venti giorni di tempo decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, per sottoscrivere le emittende obbligazioni e dichiarare l'ammontare massimo delle obbligazione eventualmente rimaste inoperte che intendono sottoscrivere. Le obbligazioni inoperte e non così richieste, potranno essere collocate dall'organo amministrativo presso chi riterrà opportuno.



4. La Società potrà emettere obbligazioni, sia nominative che al portatore, secondo le modalità di legge.

5. Il domicilio dei Soci, per quanto attiene il rapporto tra i Soci e tra questi e la Società è quello risultante dal libro Soci.

#### Art. 9 – Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### Art. 10 – Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto.

#### Art. 11 – Recesso

1. Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti.

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dall'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 29 punto 5 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

2. Non compete il diritto di recesso ai soci in relazione alle deliberazioni riguardanti:


a) a proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera,



esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia e di ogni effetto se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

4. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni e dell'entità della partecipazione.

Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere rettificati con i criteri nel seguito indicati e tenendo conto del connesso effetto fiscale i seguenti elementi del bilancio:

- immobili, in base al valore di comune commercio;
- cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia - in tutto o in parte significativa - in base al minore tra il valore di sostituzione e il valore economico-tecnico;
- rimanenze valutate a costi storici (LIFO o altri metodi) in base al valore presumibile di realizzo per i prodotti finiti e al costo di sostituzione per le materie prime e semilavorati, tenendo sempre conto dell'obsolescenza e dei beni a lenta rotazione;
- crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;
- partecipazioni in imprese collegate e controllate in base al valore della corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata, determinando con gli stessi criteri di questo articolo;
- fondi rischi secondo ragionevoli stime;
- debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione.

Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea; possono comunque unanimemente



decidere di deliberare ugualmente sulle materie che possono far nascere il diritto al recesso, anche in assenza di tale valutazione.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349 i, comma primo c.c.

5. L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, escludendo dal computo le azioni proprie. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, ed è, nello stesso termine, comunicata per iscritto a mezzo fax o raccomandata agli altri azionisti prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

#### Art. 12 - Unico socio

1. Quando le azioni risultano appartenere ad un solo azionista o muta l'unico azionista, l'Organo Amministrativo, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione



contenente le indicazioni prescritte da detto articolo.

2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'Organo Amministrativo ne deve depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. L'unico socio o colui che cessa tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

4. Le dichiarazioni dell'Organo Amministrativo devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 13 – Soggezione ad attività di direzione e controllo.

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Titolo III

ASSEMBLEA

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e lo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15 – Convocazione

1. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore eventualmente indicato dal Consiglio stesso o dall'Amministratore Unico, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale; quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, l'assemblea viene convocata ai sensi dell'art.2367 Codice Civile.

4. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 24.2 del presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

5. L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato



48

agli azionisti regolarmente iscritti a Libro Soci con qualsiasi mezzo che ne garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

6. L'assemblea può altresì venire convocata mediante pubblicazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica accompagnato da spedizione, entro il detto termine, di lettera raccomandata agli Azionisti, agli indirizzi risultanti dal Libro Soci.

Art. 16 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e fino a due date di ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

2. Le assemblee di ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 17 - Assemblea totalitaria

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, l'Amministratore Unico o la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza del Collegio sindacale.

2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 18 - Maggioranze assembleari

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce regolarmente e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 19 - Modalità di partecipazione

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro soci.


2. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna o al deposito delle azioni sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

3. Ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio. Gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti della Società non possono rappresentare i soci in assemblea.

4. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

5. Ogni azionista ha diritto a un voto per ogni azione.

6. Il rappresentante legale delle persone giuridiche socie partecipa all'assemblea dimostrando la sua qualifica e può dare delega scritta anche in calce al biglietto di ammissione.



7. I Sindaci dei Comuni soci possono delegare ad intervenire all'Assemblea ordinaria, con proprio atto, altro componente della Giunta o del Consiglio Comunale anche in via permanente e salvo revoca. La delega viene meno con la cessazione della carica del Sindaco, per qualsiasi motivo.

8. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

9. Gli amministratori, i componenti del Collegio sindacale ed il direttore generale della Società partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione.

10. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere all'Assemblea stessa dipendenti della società o consulenti esterni al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

Art. 20 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe.

1. Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

2. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

4. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

6. Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Art. 21 - Norme per il computo dei quorum.

1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

2. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

3. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa



disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

4. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

5. Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 22 - Presidenza e svolgimento assembleare.

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente), ovvero, in difetto, dalla persona designata dagli intervenuti.

2. L'assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale sia o debba essere redatto da un notaio.

3. Il Presidente apre e regola la discussione, indice la votazione e proclama i risultati.

4. Al fine di un ordinato svolgimento dell'assemblea, il Presidente può limitare la durata degli interventi ed anche escluderli dalla discussione quando l'argomento esula da quelli posti all'ordine del giorno.

5. I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dall'Amministratore Unico o dal Presidente Consiglio di Amministrazione (o da chi ne fa le veci), ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 23 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori.

1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

2. E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 24.2 del presente statuto.

3. Sono valide le adunanze dell'assemblea in teleconferenza, alla seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di



accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti prendere la parola in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, visionare e trasmettere documenti e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

4. In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prendere visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.

Art. 24 - Modalità di voto.

1. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Spetta al Presidente dell'assemblea stabilire le modalità di voto. Se nessun avente diritto al voto vi manifesta opposizione, il voto può avvenire anche per acclamazione.

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti prendere la parola in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, visionare e trasmettere documenti e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il Segretario.

4. In applicazione dei principi di cui al primo comma del



presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prendere visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.

Art. 24 - Modalità di voto.  
1. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Spetta al Presidente dell'assemblea stabilire le modalità di voto. Se nessun avente diritto al voto vi manifesta opposizione, il voto può avvenire anche per acclamazione.

2. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convoca l'assemblea deve precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire.

In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 19 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportata integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;


f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:  
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci



astenuiti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Art. 25 - Assemblee speciali.

1 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti.

2 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Art. 26 - Annullamento delle deliberazioni assembleari.

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Art. 27 - Assemblea ordinaria.

1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2. L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

3. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia non si intende approvata la delibera con rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un terzo del capitale sociale.

4. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, se consentito dalle vigenti leggi.

Art. 28 - Competenze dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria inderogabilmente:

a) approva il bilancio;

b) nomina l'Organo Amministrativo, eventualmente il Presidente del Consiglio di amministrazione, i sindaci ed il presidente del Collegio sindacale e ne determina i compensi;

c) nomina, su proposta dell'Organo amministrativo e purché sia consentito dalla normativa vigente, un Direttore generale in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali definendone i poteri e le responsabilità;

d) approva gli indirizzi relativi ai servizi affidati alla società (anche in materia tariffaria);

e) approva il piano programma ed il piano pluriennale degli investimenti ed il budget;

nonché, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette a controllo analogo secondo il modello della società *in house*



*providing:*

- f) delibera su ogni operazione societaria che imponga un impegno finanziario per la Società superiore al 30% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- g) delibera in ordine alla compravendita e permuta di beni immobiliari;
- h) delibera in ordine alla costituzione o partecipazione a Società di capitali o Consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 4 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Codice Civile;
- i) delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori ed in particolare, qualora l'organo amministrativo ne abbia fatto richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi connessi a quelli oggetto della Società o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le competenze in caso di modificazioni dell'oggetto sociale. Essa può altresì essere chiamata ad esprimere pareri, sempre che l'organo amministrativo ne faccia richiesta, sulla partecipazione a Società di capitali, su rilevanti spese che impegnino la Società per più esercizi successivi, sugli acquisti e le alienazioni immobiliari;
- l) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

Art. 29 - Competenze dell'Assemblea straordinaria.

1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:


- a. -le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 33.4 del presente statuto;
- b. -la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. -l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- d. -la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 del presente statuto;
- e. -le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

2. L'attribuzione dell'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

4. Salvo diversa disposizione di legge inderogabile, l'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più del 51% del capitale sociale.

5. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto



favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

6. Le modificazioni dell'articolo 4, 1° comma, devono essere autorizzate dal Consiglio Comunale di Gallarate e presuppongono la preventiva variazione dei contratti di servizio.

#### Titolo IV

#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

##### Art. 30 - Organo Amministrativo

1. La Società è di norma amministrata da un amministratore unico.

L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

La nomina e la revoca degli amministratori di spettanza del Comune di Gallarate avvengono secondo le previsioni di legge con le modalità di cui al successivo quarto comma, ultimo periodo.

2. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto da momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art.2449 Codice Civile:

- qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, la nomina spetta al Comune di Gallarate, il quale vi provvede dopo aver sentito i Sindaci dei Comuni soci di minoranza;

- qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il Comune di Gallarate procede alla nomina dei suoi componenti, tra i quali il Presidente, fatta eccezione per un componente, alla cui nomina provvede successivamente l'Assemblea dei soci che lo sceglie tra le persone designate dai soci di minoranza. La nomina degli amministratori di spettanza del Comune di Gallarate viene effettuata come segue:

\* con semplice dichiarazione resa in Assemblea, se la nomina avviene per scadenza del termine delle cariche sociali;

\* con una comunicazione formale alla società, nel rispetto della disciplina applicabile, se la nomina avviene per qualsiasi altra ragione.

5. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la



stessa dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno il numero di componenti previsto dalla normativa vigente e nel rispetto dei criteri stabiliti da quest'ultima.

6. Gli amministratori devono possedere i requisiti di eleggibilità previsti dalla disciplina primaria e secondaria applicabile sin dalla designazione, nomina o elezione e per tutta la durata del mandato. Ai medesimi si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

7. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una causa che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va effettuata al Vice Presidente.

Qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, la comunicazione va effettuata al Presidente del Collegio Sindacale.

8. Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 - Divieto di concorrenza.

Salvo diversa delibera dell'assemblea ordinaria gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Art. 32 - Cessazione o sostituzione di Amministratori.


La cessazione e la sostituzione degli Amministratori è regolata dagli artt. 2385-2386 Codice Civile.

Art. 33 - Poteri.

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo, il quale, nello stretto rispetto degli indirizzi approvati dai soci in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del presente statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione assembleare nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

2. Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi:

- a) all'approvazione del piano programma, dei budget pluriennali ed annuali da sottoporre all'Assemblea;
- b) all'alienazione dei cespiti aziendali di valore superiore a 100.00 Euro per singola transazione;
- c) all'acquisizione e cessione di partecipazione di qualsiasi forma, ivi incluse quelle nella Società da parte di terzi o di soci;
- d) alla prestazione di garanzia e concessione di prestiti di importo superiore a 350.000 Euro per ogni singolo atto;
- e) all'assunzione di mutui;



f) alla cessione delle partecipazioni a Società di Capitali o Consorzi.

3. Inoltre, di concerto con il Comune di Gallarate e con i Comuni che hanno affidato i servizi alla società, il Consiglio di Amministrazione predispone opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla Società; adotta la carta dei servizi; promuove periodiche verifiche e controlli in ordine ai servizi erogati e al livello di gradimento delle prestazioni stesse.

4. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

5. In conformità alla normativa vigente, l'Organo Amministrativo adotta, sentito l'Organo di Controllo, programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

6. L'Organo Amministrativo, sentito l'Organo di Controllo, valuta l'opportunità di adottare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) codici di condotta aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti o collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; c) programmi di responsabilità sociale dell'impresa.

7. L'Organo Amministrativo può nominare un ufficio di controllo interno strutturato secondo i criteri di adeguatezza rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'impresa sociale. L'ufficio di controllo interno così nominato collabora con l'Organo di Controllo, riscontra tempestivamente le richieste da questi provenienti e trasmette periodicamente all'Organo di Controllo relazioni sulla regolarità ed efficienza della gestione.

8. L'Organo Amministrativo, sentito l'Organo di Controllo, predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario nella quale indica gli strumenti di governo societario eventualmente adottati o le ragioni della loro mancata adozione.

Art. 34 - Compensi.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il compenso dei componenti dell'organo amministrativo è stabilito con il provvedimento



del Comune di Gallarate di nomina degli stessi e si intende remunerativo di tutti gli incarichi svolti dai nominati in forza della carica.

All'eventuale amministratore nominato dall'assemblea dei soci tra le persone designate dai soci di minoranza, spetta lo stesso compenso stabilito per gli altri componenti nominati dal Comune di Gallarate.

I compensi di cui sopra rispettano i criteri ed i limiti massimi previsti dalla legge e dalla normativa secondaria.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. Sono vietati trattamenti di fine mandato. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale verificano il rispetto del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti ai sensi e per gli effetti della normativa primaria e secondaria vigente.

Art. 35 - Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, lo stesso può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 36 - Vice Presidente

1. E' esclusa la carica di Vice Presidente, salvo che la carica stessa sia attribuita quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi

2. E' vietata la costituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società

Art. 37 - Organi Delegati.

1. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione lo stesso attribuisce deleghe, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un solo componente determinandone i poteri e salva attribuzione di deleghe al Presidente ove previamente autorizzata dall'assemblea.

2. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di controllo di revocare le deleghe.

3. Il delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo gestionale con cadenza almeno semestrale, senza particolari formalità.

4. Nei casi in cui la legge lo consenta, l'organo amministrativo può nominare direttori generali, determinandone i poteri.

Art. 38 - Modalità di convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il



Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio. Può essere convocato, previa comunicazione al Presidente, dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione del Consiglio deve essere effettuata con avviso mediante lettera raccomandata ovvero con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, da spedire a ciascun Sindaco almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente, via telefax o posta elettronica, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

3. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci agli effetti dell'art. 2405 del Codice Civile.

4. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi, purché l'altro sindaco sia informato e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

**Art. 39 – Presidenza e svolgimento.**

Le adunanze del consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento per il proprio funzionamento nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto.

Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

**Art. 40 – Rappresentanza e deleghe.**

1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano:

- all'Amministratore Unico, se nominato;
- ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente dello stesso, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. La firma



da parte del Vice Presidente di un qualsiasi atto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

2. L'Organo amministrativo potrà nominare direttori e mandatarî in genere per determinati atti e categorie di atti, determinandone le funzioni, i poteri e gli emolumenti.

3. Per singoli o gruppi di atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti dall'Organo Amministrativo al direttore generale in caso di assenza, impedimento o di vacanza del posto.

5. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 472/1997 la Società assume a proprio carico, eventualmente mediante stipulazione di apposita polizza assicurativa, l'onere di corrispondere e pagare le eventuali sanzioni tributarie amministrative e gli oneri anche procedimentali, ad esse accessori, conseguenti a violazioni commesse, senza dolo o colpa grave, da parte del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, dei suoi rappresentanti legali e negoziali, dal Direttore Generale ovvero dai dipendenti della Società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro spettanti.

#### Titolo V

#### COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

##### Art. 41 - Collegio Sindacale

1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito dal Presidente, da due Sindaci e da due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge.

2. La revisione legale dei conti sulla Società è effettuata dal revisore o dalla società di revisione come regolati dall'articolo seguente.

3. Al Comune di Gallarate spetta la nomina di due Sindaci effettivi, tra i quali il Presidente e di un sindaco supplente.

L'altro sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea dei soci che lo sceglie tra le persone designate dai soci di minoranza.

La nomina dei Sindaci di spettanza del Comune di Gallarate è effettuata come segue:


\* con semplice dichiarazione resa in Assemblea se la nomina avviene per scadenza del termine delle cariche sociali;

\* con una comunicazione formale alla società, nel rispetto della disciplina applicabile, se la nomina avviene per qualsiasi altra ragione.

4. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n.251, la nomina del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno il numero di componenti previsto dalla normativa vigente.

5. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

6. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per



l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

7. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata della carica.

Le funzioni, i doveri e le responsabilità del Collegio sono quelle stabilite negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

8. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

9. Salvo diverse disposizione di legge inderogabili, non è incompatibile il sindaco che rivesta anche la carica di sindaco in una o più società controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, né il sindaco che intrattenga con la società rapporti di lavoro occasionale di entità marginale rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attività di difesa della società nell'ambito di procedimenti di contenzioso tributario.

10. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto.

11. Al fine di creare un contesto che vieti azioni temerarie nei confronti dell'organo di controllo e del revisore consentendo in tal modo alla società di beneficiare dell'opera di esponenti autorevoli, l'azione sociale o individuale di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo di controllo e del revisore può essere promossa dalla società o dal singolo socio solo dopo che vi sia una sentenza di condanna passata in giudicato a carico degli amministratori e limitatamente alle materie per cui è stata pronunciata condanna.

In tal casi, compete all'attore dimostrare che i sindaci o il revisore non hanno vigilato in conformità agli obblighi della loro carica e che se avessero vigilato non si sarebbero verificate le fattispecie dannose per cui gli amministratori sono stati condannati.

12. I Sindaci ed il revisore contabile devono possedere i requisiti di eleggibilità previsti dalla disciplina primaria e secondaria applicabile sin dalla designazione, nomina o elezione. Ai medesimi si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla legge e dalla disciplina secondaria applicabile

Art. 42 - Il revisore contabile.

1. Il revisore, o la società incaricata del controllo contabile, se nominati per obbligo di legge o per decisione dell'assemblea ordinaria, anche mediante scambi di



informazione con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale o a cura del revisore o della società incaricata del controllo contabile.

3. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

4. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di legge. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

5. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Titolo VI

BILANCIO E UTILI

Art. 43 - Bilancio.

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro centoventi giorni ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.


3. I risultati della revisione del Bilancio annuale d'esercizio dovranno essere comunicati al Consiglio Comunale di Gallarate.

Art. 44 - Destinazione dell'utile netto.

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure - se la riserva è discesa al di sotto di questo importo - fino alla reintegrazione della stessa;

il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, al fondo di sviluppo investimenti, a



39

fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

#### Titolo VII

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 45 – Scioglimento e liquidazione.

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine salvo proroga;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro centoventi giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quarter c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà un liquidatore determinando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione nonché gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In base ai criteri definiti dalla normativa primaria e secondaria applicabile, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea può disporre che la liquidazione sia condotta da un collegio di liquidatori composto da tre o cinque membri al quale si applicano in quanto compatibili le regole di funzionamento del consiglio di amministrazione. L'assemblea determinerà a chi spetta la rappresentanza della società nonché i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### Titolo VIII

### NORME FINALI TRANSITORIE

Art. 46 – Disposizioni applicabili.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.


IN ORIGINALE FIRMATO:

ROBERTO CAMPARI

SERGIO LUONI NOTAIO.



64



Registrato a Varese in data 27 luglio 2017 al n. 23221 serie  
euro 200,00..

\*\*\*\*\*

E' copia conforme all'originale nei miei atti rilasciata da me Notaio in  
data .